



Ric. n. 58/2005

Sent. n. 775/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l'intervento dei signori magistrati:

Lorenzo Stevanato Presidente f.f.

Elvio Antonelli Consigliere, relatore

Fulvio Rocco Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 58/2005 proposto da BORTOLAMI ANTONIETTA, BORTOLAMI MARIA e BORTOLAMI ROMANA, rappresentate e difese dall'avv. Francesco Volpe, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il Comune di Padova in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Simoni, Alessandra Montobbio, Vincenzo Mizzoni, Marina Lotto, Paolo Bernardi, Alberto Bicchocchi e Paola Munari, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;

la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione

del Consiglio comunale di Padova 22.10.2004 n. 125 recante variante al P.R.G. per la definizione del sistema dei servizi e delle norme (revoca parziale e nuova adozione parziale), nella parte d'interesse delle ricorrenti, in quanto diretta a disciplinare urbanisticamente il compendio di loro proprietà, catastalmente allocato al Foglio 135, mappali 577, 576, 19, 17, 3, 6, 458, 604, nonché per il risarcimento del danno.

Visto il ricorso, notificato il 30.12.2004 e depositato presso la Segreteria il 12.1.2005, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova, depositato il 21.2.2005;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 23 febbraio 2005, convocata a' sensi dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Elvio Antonelli – gli avv.ti Volpe, per la parte ricorrente e De Simoni, per il Comune resistente;

Rilevata, a' sensi dell'art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che nella specie attraverso il contenuto della delibera impugnata (indice di edificabilità 0,15 mc/mq. sul 20% della superficie complessiva; 80% della superficie da cedere al Comune) il Comune pur nel richiamo formale al neo istituto urbanistico della perequazione in realtà ha realizzato una sostanziale reiterazione dei vincoli espropriativi e di inedificabilità con ciò eludendo l'applicazione dei principi che presiedono alle determinazioni che espressamente reiterano tali tipi di vincoli;

che attesa l'immediatezza della decisione non possono ritenersi sussistenti danni risarcibili;

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte relativa ai terreni dei ricorrenti; rigetta la domanda di risarcimento danni.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2005.

Il Presidente f.f.

L'Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione